



STATUTO ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in Roncello, Via D'Annunzio n.1, una associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata "PUPPENFESTEN". L'associazione si richiama a tutte le normative vigenti sia di natura civilistica che fiscale relative alle associazioni.

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non si propone fini di lucro ed ha come scopo lo svolgimento di attività volte alla difesa dei diritti dei cittadini, nonché volte alla promozione di attività culturali, sociali, ricreative e di lavoro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione ha sede nel comune di ...e potrà istituire una o più sedi secondarie in qualsiasi regione italiana e/o europea e/o internazionale; inoltre l'associazione, fungerà da ufficio organizzativo per le attività quali: la promozione, la pubblicazione di riviste, il tempo libero, lo sport, nonché il salotto culturale etc, potrà avere una o più sedi inerenti.

In particolare l'associazione ha persegue i seguenti scopi:

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

- a) la promozione e la diffusione della cultura.
- b) la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, manifestazioni e qualunque altra iniziativa l'associazione ritenga idonea.
- c) la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri soci, ad altre associazioni od ad enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere.
- d) Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente

L'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi intende promuovere varie attività, in particolare:

L'attivazione, la promozione, lo sviluppo, il coordinamento e lo svolgimento di prestazioni, di servizi e di attività sociali volte alla promozione umana, all'emancipazione del disagio, dall'emarginazioni alle situazioni a rischio in genere, rivolte alle categorie di persone in stato di bisogno e socialmente svantaggiate, in particolare bambini, adolescenti, disabili, portatori di handicap, anziani, profughi di guerra, malati di aids, tossico dipendenti, alcoolisti, extracomunitari ed ex detenuti, nonché indirizzate anche a soddisfare le richieste di società, enti pubblici e privati o di singoli committenti e più precisamente:

GESTIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

1. centri ricreativi estivi ed invernali, colonie, campi scuole, servizio di animazione e feste per bambini.
2. organizzazione di feste e manifestazioni di piazza
3. promozione dell'attività teatrale dell'associazione
4. gestione di locali atti all'incontro ed allo sviluppo morale, culturale e civico e al favorire della socializzazione dei bambini, ragazzi e adulti .
5. centri per lo sviluppo e la promozione di attività culturali
6. Progettazione ed attivazione di laboratori artistici, musicali e teatrali in contesti scolastici e comunali
7. centri polivalenti per attività di recupero scolastico anche in collaborazione con le scuole, attività integrative scolastiche e servizi di pre-post scuola, attività artistiche e ricreative (teatro, ballo, musica,

canto, informatica, lingua straniera, ginnastica, educazione sessuale, ambientale e corsi di avviamento allo sport

8. inserimento scolastico di bambini certificati ed insegnamento di sostegno
9. servizio di mensa sociale ed accoglienza notturna
10. centri socio-educativi, centri socio-riabilitativi diurni e residenziali per disabili, comunità alloggio per handicappati, casa famiglia, gruppo appartamento, casa di riposo e centro anziani.
11. centri di aggregazione diurni e notturni di accoglienza e socializzazione per bambini, disabili, portatori di handicap, anziani e malati.
12. servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale
13. telesoccorso
14. centri ippici a scopo terapeutico e non solo

GESTIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE

1. palestre e varie attività sportive finalizzate alla riabilitazione e non solo
2. attività sportive finalizzate all'introduzione allo sport per bambini delle scuole elementari e per bambini disabili

ATTIVITA' CORRELATE

1. organizzare attività culturali, quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti e lezioni sulle suddette discipline; organizzare attività editoriali, quali pubblicazione di materiale didattico, informativo e divulgativo.
2. promuovere o appoggiare iniziative per l'aiuto ai popoli bisognosi
3. accrescere il senso di solidarietà generale fra gli associati
4. stimolare, potenziare e facilitare l'attività professionale dei soci
5. collaborazione con altri enti e associazioni impegnate in attività di interscambio culturale attività ricreative, ricerche e sperimentazioni educative
6. servizi di animazione e spettacolo per strutture turistiche
7. attività di formazione: corsi e stages di aggiornamento teorico/pratico per animatori, educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapica, istituzione di gruppi di studio e di ricerca
8. laboratori di ceramiche artistiche, pittura, cine foto video, sughero, legno, vetro, cera, ferro e quant'altro
9. svolgere attività di formazione professionale ed extraprofessionale anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
10. l'attività di servizio di gestione di archivi e di immagini fotografiche e concessione dei relativi diritti di pubblicazione. la realizzazione di foto-servizi per la stampa e la pubblicità. la vendita di stampe fotografiche originali;
11. la gestione e lo sviluppo di banche dati con particolare riguardo al settore fotografico e artistico;
12. la diffusione, commercializzazione e qualsiasi sfruttamento economico di quanto contenuto nelle banche dati: a titolo puramente esemplificativo la società potrà distribuire, pubblicare, noleggiare, dare in prestito le "opere" ivi contenute, così come godere dei diritti d'autore correlati all'attività svolta;
13. lo svolgimento di tutte le attività, comprese, anche per conto proprio, quelle di progettazione, realizzazione, elaborazione, gestione e commercializzazione di opere nei settori sopraindicati e altri prodotti e servizi attraverso sistemi informatici, elettronici e di comunicazione in genere;
14. l'esercizio dell'industria editoriale di libri, stampati in genere e di qualsiasi altro mezzo di comunicazione, vuoi a mezzo stampa, vuoi in forma elettronica
15. l'organizzazione, la progettazione, il coordinamento e la gestione di mostre, esposizioni e fiere;
16. l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico di opere dell'ingegno con ogni mezzo di diffusione, compresa la commercializzazione di marchi, invenzioni e modelli ornamentali;
17. lo studio, la ricerca, la raccolta, il controllo, la digitazione, l'elaborazione la stampa e la commercializzazione di dati, tanto in proprio che per conto terzi;
18. svolgere in via marginale , attività di vendita di materiale fotografico di qualunque natura nonché gadgets e materiale fotografico.

19. svolgere in via marginale, attività di vendita in mercatini o fiere di materiale artigianale realizzato dall'associazione

20. costituire un fondo al fine di promuovere la costituzione di un'associazione riconosciuta e/o fondazione operante negli stessi ambiti

Nello svolgimento delle attività e scopi previsti, l'associazione potrà utilizzare sia l'opera degli associati che rivolgersi a collaboratori esterni e assumere personale dipendente.

Sono previste per attività di insegnamento e di animazione dei compensi in relazione alle attività svolte.

L'importo di questi compensi è deciso dal consiglio direttivo ed in ogni modo inferiore alle tariffe di mercato.

In relazione alla carica e alle attività svolte è previsto un rimborso per le spese sostenute: al presidente, ai membri del consiglio direttivo, agli insegnanti ed agli animatori

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali potrà svolgere attività economiche in maniera non prevalente e di supporto alle attività istituzionali.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; è vietato distribuire gli utili in qualsiasi forma; non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa; la quota sociale è intrasmissibile e intrasferibile; essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e per qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, che sono uguali per tutte le categorie di socio.

Possono essere previste tre categorie di socio: simpatizzante, ordinario e sostenitore, con differenti quote sociali fissate annualmente ma con i medesimi diritti all'interno dell'associazione.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche e giuridiche ed enti senza scopo di lucro non persone giuridiche che ne facciano richiesta.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il presidente
- il consiglio direttivo

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare



L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea da un minimo di tre fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la carica di Presidente dell'Associazione e come tale rappresenta legalmente l'Associazione davanti a terzi in giudizio ed ha la firma sociale per la stessa per ogni evenienza, quale apertura di conti correnti bancari e postali. Il Presidente ha la possibilità di delegare il Vice Presidente o altro Socio, con semplice delega scritta.

Art. 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. - 20 Il rendiconto

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione di natura consuntiva da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economico e finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il rendiconto annuale deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e qualora particolari esigenze lo richiedano al massimo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di privati, enti privati, associazioni ed enti pubblici, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali organizzate dalla Associazione.

L'associazione potrà possedere beni mobili ed immobili.

Art. 23 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Monza.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimanti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge e sempre nel divieto della distribuzione tra soci, associati e partecipanti.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile.

Terminata la lettura, viene messo ai voti lo statuto.

L'assemblea dei presenti approva all'unanimità.

Viene dato mandato al presidente affinché provveda alle registrazioni di legge e all'inserimento dello statuto nella documentazione dell'associazione. Alle ore 12:30, non essendovi altro a deliberare, la seduta viene sciolta, previa sottoscrizione del presente atto.

Firmato:

Massimiliano Cuneo

Luigi Bossio

Francesco Giovanni

